

Como, giugno 2024

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Giugno in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Il nuovo tasso d'interesse di differimento, dilazione e misura delle sanzioni civili pag 7

Il punto dell'Ispettorato nazionale del Lavoro sulle sanzioni per somministrazione, appalto e distacco illeciti pag 9

I contributi obbligatori 2024 per i lavoratori agricoli pag 11

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di giugno in pillole pag 14

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di luglio 2024 pag 17

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di agosto 2024 pag 19

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

Le istruzioni INPS per le assunzioni agevolate di beneficiari di Reddito di cittadinanza pag 20

GIUGNO IN PILLOLE

INAIL - SIMULAZIONE DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Con la nota 6.6.2024, l'INAIL ha reso noto il pronto rilascio di un servizio *on line* di verifica della regolarità contributiva denominato "Simulazione Regolarità Contributiva INAIL".

L'Istituto assicuratore ricorda che l'art. 8 co. 4 della L. 160/2023 prevede che le imprese possono avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità. Il servizio in questione permette quindi alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati, di effettuare (sulla base dei criteri di cui al DM 30.1.2015) una simulazione della regolarità contributiva a partire dal 15° giorno antecedente la data di scadenza del documento, relativamente a quanto di competenza dell'Istituto assicuratore.

Nel caso in cui:

- non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione è "Regolare";
- venga rilevata la presenza di possibili irregolarità, l'esito della simulazione è "Da verificare" (la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche).

INPS E INAIL - VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE PER LE SANZIONI CIVILI

Con la circ. INPS 11.6.2024 n. 71 e la circ. INAIL 11.6.2024 n. 13, i due Istituti hanno reso noto che la Banca centrale europea ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento o TUR), che, a decorrere dal 12.6.2024, è fissato al 4,25%.

Tale variazione incide:

- sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (10,25% annuo);
- sulla misura delle sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b), secondo periodo, e co. 10 della L. 388/2000 (9,75% in ragione d'anno);
- sulla misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

INPS - DOMANDA DI ASSEGNO DEL FIS TRAMITE "OMNIA IS"

Con il messaggio 17.6.2024 n. 2241, l'INPS ha reso noto che dall'1.7.2024 la domanda di assegno di integrazione salariale garantito dal FIS (Fondo di integrazione salariale) ai sensi dell'art. 29 del DLgs. 148/2015, dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS".

Pertanto, si precisa, dalla stessa data sarà dismesso l'applicativo "CIFWEB", attualmente in uso per presentare la domanda.

Si ricorda che la Piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata "OMNIA IS", consente a datori di lavoro e intermediari di presentare la domanda di assegno di integrazione salariale del FIS con una modalità di compilazione semplificata e assistita, che guida l'utente per ridurre la possibilità di trasmettere dati e informazioni errati.

I soggetti interessati possono accedere alla nuova procedura dal sito www.inps.it, inserendo nel campo di ricerca testuale presente nella home page le parole "Accesso ai servizi per aziende e consulenti".

Dopo avere effettuato l'autenticazione con la propria identità digitale - SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale va scelta la voce "CIG e Fondi di solidarietà". Da questo sottomenu occorre, infine, scegliere la voce "OMNIA Integrazioni Salariali".

INPS - RIESAME DELLA DOMANDA DI INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Con il messaggio 17.6.2024 n. 2258, l'INPS ha fornito alcune istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi esperibili avverso la reiezione delle domande dirette all'ottenimento dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175. L'Istituto previdenziale ha, inoltre, indicato nell'allegato n. 1 del messaggio stesso, le possibili motivazioni di reiezione dell'indennità per le domande di competenza per l'anno 2022.

Per quanto attiene alla proposizione delle istanze di riesame, le stesse potranno essere inoltrate accedendo alla sezione del sito istituzionale dell'INPS, denominata "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)". L'istante dovrà esporre le motivazioni dell'istanza medesima e allegare l'eventuale documentazione a sostegno delle motivazioni addotte. Cliccando sul pulsante "Presenta riesame", l'istanza verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.

INL - SANZIONI PER APPALTO, DISTACCO E SOMMINISTRAZIONI ILLECITI

Con la nota 18.6.2024 n. 1091, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha esaminato le disposizioni introdotte dall'art. 29 co. 4 del DL 19/2024 (DL "PNRR"), con cui è stato modificato in maniera significativa il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco.

In estrema sintesi, ridefinendo le sanzioni previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003, è stata rimossa la depenalizzazione attuata con DLgs. 8/2016, ripristinando il rilievo penale per tutte le ipotesi di mera somministrazione di manodopera, anche in ragione di fittizi contratti di appalto o distacco.

Tra le varie, si ricorda che in caso di somministrazione di manodopera svolta da soggetti non autorizzati, è prevista – per il somministratore e l'utilizzatore – la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Inoltre, per la somministrazione fraudolenta si assiste ad un inasprimento della pena, passando dalla sola ammenda di 20,00 euro all'arresto fino a 3 mesi o ad un'ammenda di 100,00 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

INL - NUOVE SANZIONI PER APPALTO, DISTACCO E SOMMINISTRAZIONI ILLECITI

Con la nota 24.6.2024 n. 1133, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in merito alle

nuove sanzioni in materia di somministrazione, appalto e distacco, così come riviste dall'art. 29 del DL 19/2024 (DL "PNRR"), esaminandone gli aspetti legati al diritto intertemporale.

In linea generale, l'INL precisa che a tutte le condotte poste in essere successivamente al 2.3.2024 (data di entrata in vigore del DL "PNRR") non possono che applicarsi le nuove sanzioni penali, mentre quelle che si sono consumate precedentemente mantengono un rilievo sanzionatorio di natura amministrativa.

Tuttavia, nella nota in commento si osserva che le condotte relative ai reati di somministrazione, appalto e distacco illeciti sono suscettibili di sviluppo nel tempo e hanno una natura continuativa tanto da non risolversi quasi mai in un unico episodio.

Pertanto, richiamando un preciso orientamento giurisprudenziale (Cass. pen. 17.6.2015 n. 25313), l'INL ritiene che tali reati abbiano una natura permanente e si consumino nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l'attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l'agenzia dalla quale provengono i lavoratori.

In tal senso, le condotte iniziate prima del 2.3.2024 e proseguite dopo tale data hanno pertanto una valenza esclusivamente penale e sono perciò soggette alle pene stabilite dal nuovo art. 18 del DLgs. 276/2003.

INPS - CONTRIBUZIONE 2024 PER COLTIVATORI DIRETTI, COLONI, MEZZADRI E IAP

Con la circ. 25.6.2024 n. 74, l'INPS ha fissato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2024, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP.

Con l'occasione vengono indicate le aliquote IVS da applicare, pari alla misura del 24%, alle quali si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

Invece, il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro, mentre la contribuzione INAIL rimane determinata nella misura capitaria annua di 768,50 euro ovvero di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.

Operativamente, il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato in 4 rate utilizzando il modello F24. Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16.7.2024, il 16.9.2024, il 18.11.2024 e il 16.1.2025.

INPS - PROROGA DELLA DECONTRIBUZIONE SUD

Con il comunicato del 25.6.2024, il Ministero del Lavoro ha reso noto che la Commissione europea ha dato il via libera per la proroga della decontribuzione Sud ex art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 fino al 31.12.2024.

La misura consiste in un esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura pari al:

- 30%, per gli anni dal 2021 al 2025;
- 20%, per gli anni 2026 e 2027;
- 10%, per gli anni 2028 e 2029.

L'agevolazione spetta:

- ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori (esclusi il settore agricolo, i datori di lavoro domestico, le imprese operanti nel settore finanziario e specifici soggetti individuati dal co. 162);
- a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

INPS - QUATTORDICESIMA PER I PENSIONATI

Con il messaggio 25.6.2024 n. 2362, l'INPS ha comunicato che, nel mese di luglio 2024, provvederà d'ufficio a erogare ai pensionati con almeno 64 anni la somma aggiuntiva (c.d. "quattordicesima") di cui all'art. 5 co. 1 del DL 81/2007.

Tra le varie, l'Istituto previdenziale ricorda che, per il diritto al beneficio della quattordicesima, occorre prendere in considerazione il reddito annuo del richiedente, e tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati in un'apposita tabella riportata nel messaggio in parola.

Sul punto, si precisa che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui il pensionato che non riceve la quattordicesima ritenga comunque di averne diritto, dovrà presentare un'apposita domanda di ricostituzione reddituale.

Infine, nel messaggio in commento si rende noto che il credito per la quattordicesima di quest'anno verrà evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.

INL - MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO

Con la nota 26.6.2024 n. 1156, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha pubblicato l'aggiornamento del compendio sulla "maxisanzione" per lavoro nero.

Dopo aver ricordato le modifiche introdotte con il DL 19/2024 (conv. L. 56/2024), tra cui l'aumento della sanzione amministrativa pecuniaria al 30% con nuove cornici edittali per le condotte commesse dal 2.3.2024, si chiarisce che:

- l'illecito in questione è un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti;
- nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo deve trasmettere il rapporto ex art. 17 della L. 689/81 all'Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale.

INPS - FONDO PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO

Con il messaggio 27.6.2024 n. 2406, l'INPS ha reso noto di aver effettuato ulteriori verifiche in relazione all'esonero contributivo introdotto durante l'emergenza COVID-19 dall'art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020, in favore dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoltori) e professionisti iscritti alla Gestione separata (nonché per i professionisti con Cassa).

In particolare, l'INPS ha effettuato verifiche:

- sull'effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione, con esito visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa (la differenza contributiva deve essere versata con le modalità descritte nel messaggio 3974/2021, con l'aggiunta delle sanzioni civili);
- sui requisiti della regolarità contributiva, del calo del fatturato o dei corrispettivi, del reddito percepito nel periodo d'imposta 2019 e del rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 del Quadro temporaneo (in caso di annullamento totale o parziale dell'esonero, il relativo provvedimento viene notificato direttamente al contribuente interessato e il soggetto potrà proporre riesame).

INPS - ASSUNZIONI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Con la circ. 28.6.2024 n. 75, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo all'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza introdotto dall'art. 1 co. 294 - 296 della L. 197/2022 per il solo anno 2023, in seguito alle decisioni della Commissione europea che ne ha autorizzato la concessione:

- fino al 31.12.2023, con la decisione C(2023) 7480 *final* del 31.10.2023;
- dall'1.1.2024 al 30.6.2024, con la decisione C(2024) 2326 *final* del 5.4.2024.

L'incentivo:

- consiste in un esonero contributivo totale per le assunzioni di beneficiari del reddito di cittadinanza (esclusi i premi INAIL e specifiche contribuzioni), per un massimo di 12 mesi e nel limite di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile;
- riguarda i datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura o meno di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo;
- spetta solo in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (restano escluse le assunzioni di dirigenti, gli intermittenti, le prestazioni occasionali, i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico).

MINISTERO DEL LAVORO - PROROGA DEL RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Con il DM 2.7.2024, il Ministero del Lavoro ha prorogato dal 15.7.2024 al 20.9.2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 46 del DLgs. 198/2006, limitatamente al biennio 2022-2023.

Le aziende dovranno redigere il rapporto compilando telematicamente il modulo allegato al DM 3.6.2024 mediante l'apposito applicativo informatico disponibile sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro.

L'applicativo è accessibile da parte del legale rappresentante o da altri soggetti dallo stesso delegati o abilitati, se in possesso delle credenziali di accesso SPID/CIE.

Per tutti i rapporti inviati è possibile scaricare la ricevuta e il pdf del rapporto inviato che certifica l'avvenuta comunicazione del rapporto alla consigliera o al consigliere di parità regionale competente per territorio.

Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria utilizzando le medesime modalità telematiche definite con il DM 3.6.2024.

IL NUOVO TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO, DILAZIONE E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

INPS e INAIL hanno fornito indicazioni sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 6.6.2024, con la quale è stata prevista una riduzione di 25 punti base del tasso in questione.

Con le circ. 11.6.2024 n. 71 e 11.6.2024 n. 13, emanate rispettivamente da INPS e INAIL, sono stati esaminati gli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE) del 6.6.2024, con la quale è stata prevista una riduzione di 25 punti base del tasso in argomento.

Alla luce di tale variazione, il tasso risulta pari al 4,25% a decorrere dal 12.6.2024.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 2 co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

Inoltre, si precisa che l'interesse di dilazione al 10,25%:

- trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 12.6.2024;
- non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

Secondo quanto indicato nei documenti di prassi, l'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo e, con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

Inoltre, l'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

In particolare, la sanzione civile sarà pari al 9,75% in caso di:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000);
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi

o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116 co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116 co. 10 della L. 388/2000).

Applicabilità della misura in caso di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili ridotte, nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto di quello degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 12.6.2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 4,25%.

Premi INAIL

Per effetto della decisione della BCE, l'INAIL ha ricordato che, dal 12.6.2024, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'art. 2 co. 11 del DL 338/89 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 e 10 della L. 388/2000 sono i seguenti:

- 10,25%, per l'interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 9,75%, per la misura delle sanzioni civili.

IL PUNTO DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SULLE SANZIONI PER SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E DISTACCO ILLECITI

Il DL 19/2024 (c.d. DL "PNRR") intervenendo in materia di sanzioni, ha significativamente modificato il regime applicato alle fattispecie irregolari afferenti alla somministrazione ma anche l'appalto ed al distacco. Sul punto è intervenuto l'Ispettorato nazionale del Lavoro con le note 1091/2024 e 1133/2024.

L'art. 29 co. 4 del DL 19/2024 convertito ha profondamente rivisto il regime sanzionatorio disciplinato dall'art. 18 del DLgs. 276/2003, con cui vengono punite le fattispecie irregolari afferenti alla somministrazione, all'appalto ed al distacco.

Nel merito è intervenuto l'Ispettorato nazionale del Lavoro con:

- la nota 18.6.2024 n. 1091, fornendo le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie;
- la nota 24.6.2024 n. 1133 fornendo indicazioni operative in merito al regime intertemporale delle sanzioni in argomento.

Prime indicazioni operative

Con la citata nota 1091/2024, l'INL ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 29 co. 4 del DL 19/2024 (DL "PNRR"), con cui è stato modificato in maniera significativa il regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco.

Con l'occasione, l'Ispettorato si sofferma in particolar modo sulla determinazione delle ammende, sul regime della recidiva e sulle aggravanti per sfruttamento dei minori.

Nel dettaglio, per quanto riguarda l'importo delle ammende, l'INL evidenzia che:

- ridefinendo le sanzioni previste dall'art. 18 del DLgs. 276/2003, è stata rimossa la depenalizzazione attuata con il DLgs. 8/2016 e ripristinato il rilievo penale per tutte le ipotesi di mera somministrazione di manodopera, anche in ragione di fittizi contratti di appalto o distacco;
- in caso di somministrazione di manodopera svolta da soggetti non autorizzati (e per l'appalto e il distacco illeciti), è prevista la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di 60,00 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Tuttavia, su tale importo base, incide anche l'art. 1 co. 445 lett. d) della L. 145/2018, che ha previsto un aumento del 20% degli importi delle sanzioni contenute in alcune disposizioni, tra le quali anche dell'art. 18 (pertanto, le nuove ammende, vigenti dal 2.3.2024, risultano più alte, ossia 72,00 euro nell'ipotesi base);
- la quantificazione finale della sanzione dovrà tenere conto anche di quanto stabilito dall'art. 18 co. 5-*quinquies* in base al quale l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la

determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 50.000,00 euro.

Il regime intertemporale

Invece, con la nota 1133/2024, l'INL ha ricordato che le nuove sanzioni penali si applicano alle condotte iniziate e, quindi, *poste in essere* successivamente al 2.3.2024, data di entrata in vigore del DL 19/2024, mentre mantengono rilevanza amministrativa, in ragione del DLgs. 8/2016, tutti gli illeciti consumati e commessi prima di tale data.

Per quanto riguarda invece le condotte iniziate prima del 2.3.2024 e proseguite dopo tale data, al fine di individuare la norma sanzionatoria da applicare, occorre capire quando può dirsi commesso il reato.

In tal senso, l'Ispettorato, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. pen. 17.6.2015 n. 25313), ricorda che il reato di appalto illecito di manodopera è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l'attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l'agenzia dalla quale provengono i lavoratori.

A ciò consegue che il momento di consumazione del reato si identifica con la cessazione della condotta o del suo accertamento durante l'accesso ispettivo.

Nel merito, la nota chiarisce che le condotte iniziate prima del 2.3.2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18 del DLgs. 276/2003. A tale quadro l'Ispettorato aggiunge, tuttavia, un'essenziale ulteriore precisazione rispetto alle giornate di illecita somministrazione, *poste in essere* prima del 2.3.2024.

I CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2024 PER I LAVORATORI AGRICOLI

Con la circ. 74/2024, l'INPS ha indicato i contributi obbligatori dovuti per quest'anno da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Con la circ. 25.6.2024 n. 74, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l'anno 2024, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale non si limita a dettare solo le indicazioni per il calcolo del contributo, le aliquote e gli importi (riportati in allegato alla circolare), ma anche le modalità e i termini per effettuare il versamento.

Tecnicamente, i lavoratori autonomi agricoli sono tenuti al versamento all'INPS della contribuzione previdenziale in 4 rate, secondo gli importi che vengono stabiliti annualmente dall'Istituto previdenziale in seguito alla pubblicazione del decreto ministeriale che definisce il reddito medio convenzionale giornaliero.

Importo dei contributi

Nel dettaglio, l'importo viene determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – fissato a 63,06 euro per il 2024 dal DM 21.5.2024 – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla L. 233/90, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda.

Al risultato ottenuto occorre applicare l'aliquota di finanziamento pari, dal 2018, al 24% (comprensiva del contributo addizionale del 2% ex art. 12 co. 4 della L. 233/90). L'aliquota non si riduce in relazione all'ubicazione dell'attività (vale a dire nelle zone normali o svantaggiate) o all'età del lavoratore (minore o maggiore di 21 anni).

Alla contribuzione così determinata va aggiunto anche il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione che, per l'anno 2024, è incrementato a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

Tenuto conto dell'adeguamento annuale da applicare all'addizionale fissa giornaliera IVS (a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per l'anno 2023, pari a 8,1%), l'INPS precisa che sarà necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell'esercizio 2023 applicando l'addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.

Rimangono invece invariati, rispetto allo scorso anno, sia il contributo di maternità, sia i contributi INAIL.

Nel primo caso, il contributo rimane nella misura annua di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Invece, il contributo INAIL rimane fissato nella misura capitaria annua di:

- 768,50 euro, per le zone normali;
- 532,18 euro, per i territori montani e le zone svantaggiate.

Anche per il 2024 continua ad applicarsi la riduzione del 50% ex art. 59 co. 15 della L. 449/97, in favore dei lavoratori autonomi *over* 65 anni di età e titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell'Istituto.

Si ricorda, infine, che la legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) non ha prorogato l'esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP *under* 40 e pertanto coloro che si iscriveranno nella previdenza agricola nel 2024 non potranno applicare l'esonero contributivo del 100% per 24 mesi.

Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri - Zone normali anno 2024	
Fascia 1	3.260,20 euro
Fascia 2	4.047,19 euro
Fascia 3	4.834,17 euro
Fascia 4	5.621,16 euro

Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri - Zone montane e svantaggiate anno 2024	
Fascia 1	3.023,88 euro
Fascia 2	3.810,87 euro
Fascia 3	4.597,85 euro
Fascia 4	5.384,84 euro

Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri anno 2024 Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone normali	
Fascia 1	2.018,09 euro
Fascia 2	2.411,59 euro
Fascia 3	2.805,08 euro
Fascia 4	3.198,58 euro

Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri - Anno 2024 Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone montane e svantaggiate	
Fascia 1	1.781,77 euro
Fascia 2	2.175,27 euro
Fascia 3	2.568,76 euro
Fascia 4	2.962,26 euro

Importo annuo dei contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) - Anno 2024	
Fascia 1	2.491,70 euro
Fascia 2	3.278,69 euro
Fascia 3	4.065,67 euro
Fascia 4	4.852,66 euro

Importo annuo dei contributi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) - Anno 2024 Ultrasessantacinquenni pensionati	
Fascia 1	1.249,59 euro
Fascia 2	1.643,09 euro
Fascia 3	2.036,58 euro
Fascia 4	2.430,08 euro

Riduzione premi e contributi INAIL

Varia invece la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall'art. 1 co. 128 della L. 147/2013. La misura si riduce dal 15,27% (fissata dal DM 20.9.2022 per il 2023) al 15,11% definito dal DM 8.11.2023. Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall'INAIL.

Modalità e termini di versamento

I contributi dovuti devono essere versati in quattro rate mediante il modello F24, le cui indicazioni saranno rese disponibili nel "Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura". La contribuzione dovrà essere versata entro le seguenti scadenze:

- 16.7.2024, la prima rata;
- 16.9.2024, la seconda rata;
- 18.11.2024 (il 16 cade di sabato), la terza rata;
- 16.1.2025, la quarta rata.

LE NOVITÀ DI GIUGNO IN PILLOLE

AGRICOLTURA (IMPIEGATI)

ACCORDO 18.6.2024

L'Accordo rinnova il CCNL 7.7.2021, scaduto il 31.12.2023, applicabile agli impiegati e ai quadri dipendenti di imprese che svolgono l'attività agricola, ivi comprese le attività florovivaistiche e di creazione, sistemazione e manutenzione del verde. La nuova disciplina è in vigore nel quadriennio compreso tra l'1.1.2024 e il 31.12.2027.

Le Parti hanno previsto due incrementi delle retribuzioni territoriali applicabili alla data del 31.12.2023, spettanti dal 1.4.2024 e dal 1.1.2025, rispettivamente nella misura del 5% e dell'1,9%. Con riferimento alle province prive di contrattazione territoriale, con decorrenza 1.7.2024 i valori nazionali da applicare in via residuale sono i seguenti: liv. Q, 1.788,38 euro; liv. 1, 1.686,76 euro; liv. 2, 1.541,41 euro; liv. 3, 1.417,89 euro; liv. 4, 1.335,93 euro; liv. 5, 1.278,60 euro; liv. 6, 1.217,23 euro.

In materia di contratto a termine le Parti hanno individuato nelle seguenti situazioni le nuove causali che legittimano l'apposizione di un termine di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24; si tratta di progetti e opere non rientranti nelle normali attività, comprese quelle che richiedano competenze in ambito digitale, o relative alla realizzazione di attività o progetti innovativi per la modernizzazione, come pure all'avvio di nuove unità produttive.

In tema di congedo parentale è stata introdotta la possibilità di beneficiare di 8 ore annue di permesso retribuito in caso di malattia di figli minori di 8 anni e per l'assistenza a genitori anziani non autosufficienti in caso di ricovero o dimissioni, *day hospital* e visite specialistiche (tali permessi, nel caso di assistenza a genitori anziani non autosufficienti, spettano unicamente ai lavoratori che non usufruiscano di quelli previsti dalla L. 104/92).

Inoltre è stata prevista la possibilità di richiedere un'aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi in presenza di patologie oncologiche e per il recupero da grandi interventi chirurgici.

In materia di previdenza complementare (Fondo Agrifondo) è stata disposta la proroga dal 31.12.2024 al 31.12.2027 dell'operatività del contributo aggiuntivo pari a 10,00 euro per ciascun lavoratore.

Per quel che concerne l'assistenza sanitaria integrativa (Fondo sanitario impiegati agricoli) il contributo annuo a carico del datore di lavoro dall'1.1.2025 aumenterà dagli attuali 470,00 a 520,00 euro.

Infine, si segnalano novità in tema di classificazione del personale per le quali si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

ACCORDO 6.6.2024

L'Accordo rinnova la disciplina collettiva applicabile alle imprese artigiane del settore alimentare (compreso l'ambito della panificazione), nonché alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti e alle imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2023 e rimarrà applicabile fino al 31.12.2026.

Sul piano economico previsto un incremento dei minimi retributivi con decorrenza 1.4.2024, 1.1.2025, 1.11.2025 e 1.4.2026. Di seguito gli importi dei nuovi minimi retributivi previsti da aprile 2024:

- *Settore alimentare:*

liv. 1S, 2.315,94 euro; liv. 1, 2.079,34 euro; liv. 2, 1.903,55 euro; liv. 3A, 1.773,85 euro; liv. 3, 1.677,81 euro; liv. 4, 1.609,38 euro; liv. 5, 1.535,06 euro; liv. 6, 1.436,20 euro.

- *Settore panificazione:*

liv. A1S, 1.958,87 euro; liv. A1, 1.821,08 euro; liv. A2, 1.705,54 euro; liv. A3, 1.561,73 euro; liv. A4, 1.479,65 euro; liv. B1, 1.917,86 euro; liv. B2, 1.575,60 euro; liv. B3S, 1.533,41 euro; liv. B3, 1.483,40 euro; liv. B4, 1.406,84 euro.

L'Accordo ha disposto che gli incrementi relativi al periodo aprile-maggio dovranno essere corrisposti come arretrati nel cedolino paga di giugno. Le Parti hanno inoltre previsto la corresponsione, nei confronti dei dipendenti in forza al 6.6.2024, di un'indennità forfetaria *una tantum* in misura complessiva pari a 160,00 euro, da erogare in 2 ratei da 80,00 euro ciascuno con le retribuzioni di giugno e settembre 2024 (per gli apprendisti l'importo complessivo è pari a 112,00 euro con tranches da erogarsi alle medesime decorrenze dal valore di 56 euro ciascuna).

Per le imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti, i minimi retributivi applicabili da luglio 2024 sono i seguenti: liv. 1, 2.661,72 euro; liv. 2, 2.314,53 euro; liv. 3, 1.909,51 euro; liv. 4, 1.678,06 euro; liv. 5, 1.504,46 euro; liv. 6, 1.388,72 euro; liv. 7, 1.273,01 euro; liv. 8, 1.157,30 euro.

Per quanto riguarda invece i dipendenti addetti alla somministrazione di alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, di seguito gli importi validi da giugno 2024: liv. A, 2.058,20 euro; liv. B, 1.881,11 euro; liv. C, 1.774,07 euro; liv. D, 1.674,02 euro; liv. E, 1.569,86 euro. Prevista per tali lavoratori la corresponsione di un elemento forfetario *una tantum* pari a 200,00 euro complessivi da erogare in due rate di importo pari a 100,00 euro ciascuna con le retribuzioni di luglio 2024 e luglio 2025 (per gli apprendisti l'importo complessivo è pari a 140,00 euro con tranches da erogarsi alle medesime decorrenze dal valore di 70,00 euro ciascuna).

In tema di contratto a termine sono state individuate le causali "contrattuali" che permettono l'apposizione di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi; si tratta del verificarsi di punte di più intensa attività derivanti da richieste di mercato non evadibili con il normale potenziale produttivo, di incrementi dell'attività produttiva in relazione a commesse eccezionali per quantità o termini di consegna e, infine, di esigenze connesse alla produzione di articoli non presenti nella normale produzione.

Per quel che concerne le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

ACCORDO 11.6.2024

L'Accordo 11.6.2024 ha definito gli incrementi retributivi dal mese di giugno, sostitutivi di quelli precedentemente previsti dal CCNL 5.2.2021, in applicazione del meccanismo contrattuale di riallineamento annuale delle retribuzioni sulla base dell'inflazione misurata dall'ISTAT con l'indice IPCA.

Di seguito si riportano i minimi retributivi applicabili da giugno 2024: liv. A1, 2.800,71 euro; liv. B3, 2.735,18 euro; liv. B2, 2.449,99 euro; liv. B1, 2.283,65 euro; liv. C3, 2.130,56 euro; liv. C2, 1.989,38 euro; liv. C1, 1.948,18 euro; liv. D2, 1.906,99 euro; liv. D1, 1.719,67 euro.

Aumentati, sempre dal mese di giugno, anche i valori da corrispondere a titolo di indennità di trasferta e di reperibilità. L'indennità di trasferta assume i seguenti nuovi valori:

- trasferta intera, 49,68 euro;
- quota per il pranzo o la cena, 12,89 euro;
- quota per il pernottamento, 23,90 euro.

Invece per l'indennità di reperibilità, i nuovi valori da corrispondere sono i seguenti:

- compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 5,69 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 6,78 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 7,78 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 8,56 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 10,64 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 12,81 euro.
- compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 9,25 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 11,41 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 13,48 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

- per i livelli D1, D2 e C1, 37,00 euro;
- per i livelli C2 e C3, 44,52 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 51,72 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 37,68 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 45,29 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 52,39 euro.
- compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
 - per i livelli D1, D2 e C1, 40,56 euro;
 - per i livelli C2 e C3, 49,15 euro;
 - per i livelli B1, B2, B3 e A1, 57,42 euro.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLETTIVA (CONFCOMMERCIO)

ACCORDI 5.6.2024 E 26.6.2024

L'Accordo 5.6.2024, come integrato dal successivo datato 26.6.2024, rinnova per il periodo dall'1.6.2024 al 31.12.2027 la disciplina collettiva applicabile ai pubblici esercizi, alle imprese esercenti la ristorazione collettiva e commerciale e al settore del turismo, scaduta il 31.12.2021. Previsti incrementi retributivi dall'1.6.2024, dall'1.6.2025, dall'1.6.2026, dall'1.6.2027 e dall'1.12.2027 per complessivi 200,00 euro rapportati al livello 4, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento (per il comparto della ristorazione collettiva le decorrenze sono previste dall'1.6.2024, dall'1.9.2025, dall'1.9.2026, dall'1.6.2027 e dall'1.12.2027).

I nuovi minimi retributivi validi da giugno, come indicati dall'Accordo integrativo 26.6.2024, sono i seguenti: liv. QA, 1.788,71 euro; liv. QB, 1.615,23 euro; liv. 1, 1.463,34 euro; liv. 2, 1.289,89 euro; liv. 3, 1.185,29 euro; liv. 4, 1.087,75 euro; liv. 5, 985,26 euro; liv. 6S, 926,08 euro; liv. 6, 904,54 euro; liv. 7, 812,03 euro.

In materia di assistenza sanitaria integrativa dall'1.1.2027 il contributo obbligatorio mensile a carico del datore di lavoro in favore del Fondo Est salirà a 15,00 euro (dagli attuali 12,00 euro), mentre da gennaio 2025 aumenterà di 20,00 euro annui il contributo per ciascun quadro nei confronti della Cassa QuAS (con un ulteriore aumento di 20,00 euro da gennaio 2026).

L'Accordo ha altresì previsto che i periodi di congedo di maternità e paternità vengano computati per intero ai fini della maturazione e corresponsione di tredicesima e quattordicesima mensilità. I periodi di congedo parentale invece sono utili per la tredicesima mensilità a partire dall'1.6.2024 e per la quattordicesima mensilità dall'1.12.2027.

Con riferimento alla protezione per le vittime di violenza di genere è stata prevista la possibilità di prorogare, con ulteriori 90 giorni al 100% della retribuzione, il periodo di congedo di 90 giorni già previsto dall'art. 24 del DLgs. 80/2015. Inoltre, è stata inserita anche un'ora di assemblea retribuita dedicata al tema della violenza di genere.

Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell'Accordo.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI LUGLIO 2024

ACCONCIANTURA ED ESTETICA

UNA TANTUM

SCADENZA DELL'1.7.2024

Con la retribuzione del mese di giugno 2024 le imprese sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 20.5.2024 il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* pari a 40,00 euro. Per gli apprendisti il rateo è pari a 28,00 euro.

AGRICOLTURA (IMPIEGATI)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.7.2024

A decorrere dall'1.7.2024, i minimi retributivi assumono i nuovi valori di seguito indicati: liv. Q, 1.788,38 euro; liv. 1, 1.686,76 euro; liv. 2, 1.541,41 euro; liv. 3, 1.417,89 euro; liv. 4, 1.335,93 euro; liv. 5, 1.278,60 euro; liv. 6, 1.217,23 euro.

ALIMENTARI (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.7.2024

A decorrere dall'1.7.2024 i minimi retributivi per le aziende alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti assumono i seguenti nuovi valori: liv. 1, 2.661,72 euro; liv. 2, 2.314,53 euro; liv. 3, 1.909,51 euro; liv. 4, 1.678,06 euro; liv. 5, 1.504,46 euro; liv. 6, 1.388,72 euro; liv. 7, 1.273,01 euro; liv. 8, 1.157,30 euro.

UNA TANTUM

SCADENZA DELL'1.7.2024

Con la retribuzione del mese di luglio 2024 le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione sono tenute a corrispondere a tutto il personale in forza alla data del 6.6.2024, il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* pari a 100,00 euro. Per gli apprendisti l'importo si riduce a 70,00 euro.

CHIMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI

SCADENZA DELL'1.7.2024

Decorrono dall'1.7.2024 i nuovi importi previsti dall'Accordo 8.1.2024 a titolo di Trattamento Economico Mensile (TEM); di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 2.520,52 euro; liv. A2 2.520,52 euro; liv. A3, 2.520,52 euro; liv. B1, 2.325,22 euro; liv. B2, 2.325,22 euro; liv. C1, 2.072,25 euro; liv. C2, 2.072,25 euro; liv. D1, 1.917,03 euro; liv. D2, 1.917,03 euro; liv. D3, 1.917,03 euro; liv. E1, 1.732,87 euro; liv. E2, 1.732,87 euro; liv. E3, 1.732,87 euro; liv. E4, 1.732,87 euro; liv. F, 1.698,46 euro.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 2.510,52 euro; liv. A2, 2.510,52 euro; liv. A3, 2.510,52 euro; liv. B1, 2.274,22 euro; liv. B2, 2.274,22 euro; liv. C1, 2.062,25 euro; liv. C2, 2.062,25 euro; liv. D1, 1.871,03 euro; liv. D2, 1.871,03 euro; liv. D3, 1.871,03 euro; liv. E1, 1.709,87 euro; liv. E2, 1.709,87 euro; liv. E3, 1.709,87 euro; liv. E4, 1.709,87 euro; liv. F, 1.673,46 euro.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 2.441,51 euro; liv. B1, 2.183,38 euro; liv. B2, 2.183,38 euro; liv. C1, 1.908,05 euro; liv. C2, 1.908,05 euro; liv. C3, 1.908,05 euro; liv. D1, 1.711,44 euro; liv. D2, 1.711,44 euro; liv. D3, 1.711,44 euro; liv. E1, 1.620,79 euro; liv. E2, 1.620,79 euro; liv. E3, 1.620,79 euro; liv. F, 1.597,78 euro.

Settore Lubrificanti e GPL:

liv. Q1, 3.369,00; liv. Q2, 3.052,00 euro; liv. A, 2.914,00 euro; liv. B, 2.699,00 euro; liv. C, 2.457,00 euro; liv. D, 2.304,00 euro; liv. E, 2.129,00 euro; liv. F, 1.980,00 euro; liv. G, 1.939,00 euro; liv. H, 1.830,00 euro; liv. I, 1.679,00 euro.

**INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO)
SCADENZA DELL'1.7.2024**

Decorrono dall'1.7.2024 i nuovi importi dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO), come previsti dall'Accordo 8.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 547,96 euro; liv. A2, 313,07 euro; liv. A3, 250,70 euro; liv. B1, 308,76 euro; liv. B2, 215,39 euro; liv. C1, 328,40 euro; liv. C2, 241,61 euro; liv. D1, 322,23 euro; liv. D2, 223,74 euro; liv. D3, 169,73 euro; liv. E1, 252,41 euro; liv. E2, 154,27 euro; liv. E3, 89,42 euro; liv. E4, 44,17 euro.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 511,96 euro; liv. A2, 239,07 euro; liv. A3, 161,70 euro; liv. B1, 301,76 euro; liv. B2, 149,39 euro; liv. C1, 260,40 euro; liv. C2, 190,61 euro; liv. D1, 314,23 euro; liv. D2, 170,74 euro; liv. D3, 129,73 euro; liv. E1, 231,41 euro; liv. E2, 104,27 euro; liv. E3, 60,42 euro; liv. E4, 26,17 euro.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 352,47 euro; liv. B1, 317,04 euro; liv. B2, 155,05 euro; liv. C1, 259,50 euro; liv. C2, 204,46 euro; liv. C3, 148,92 euro; liv. D1, 297,06 euro; liv. D2, 161,03 euro; liv. D3, 119,15 euro; liv. E1, 155,42 euro; liv. E2, 58,47 euro; liv. E3, 19,33 euro.

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.7.2024**

Decorrono dall'1.7.2024 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dal CCNL 12.1.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 1.999,76 euro; liv. 1, 1.909,26 euro; liv. 2, 1.734,44 euro; liv. 3, 1.570,99 euro; liv. 4, 1.446,82 euro; liv. 5, 1.356,87 euro; liv. 6, 1.283,49 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

**UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.7.2024**

Con la retribuzione del mese di luglio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 22.3.2024 il primo rateo dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 22.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 303,81 euro; liv. 1, 273,67 euro; liv. 2, 236,73 euro; liv. 3, 202,34 euro; liv. 4, 175,00 euro; liv. 5, 158,11 euro; liv. 6, 141,95 euro; liv. 7, 121,53; operatore di vendita 1^a cat., 165,20 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 138,69 euro.

IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI AGOSTO 2024

SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE

PREMIO ANNUALE DI PROFESSIONALITÀ (PAP) SCADENZA DELL'1.8.2024

Con la retribuzione del mese di agosto gli istituti scolastici sono tenuti a erogare il Premio Annuale di Professionalità (PAP) previsto dall'art. 35 punto 2 del CCNL 8.2.2022. Tale premio, ricordiamo, ha una misura variabile in funzione dei punteggi conseguiti da ogni dipendente in relazione al perfezionamento degli elementi di progressione economica specificatamente previsti dal medesimo articolo. Il conseguimento di 35 punti determina un PAP pari a 150,00 euro; il PAP è pari a 180,00 euro per punteggi compresi tra 36 e 50; laddove invece il conseguimento di oltre 50 punti si traduce in un PAP pari a 220,00 euro. Tutti i suddetti importi si intendono da riproporzionare per i lavoratori a tempo parziale.

SERVIZI DI PULIZIA (ARTIGIANATO)

ELEMENTO DISTINTO E AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EDAR) SCADENZA DELL'1.8.2024

Con la retribuzione del mese di agosto le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza al 27.10.2022, il ventiduesimo rateo (dei 26 totali di pari importo previsti dall'Accordo 27.10.2022) dell'Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), nella misura di 15,00 euro in cifra fissa. Tale importo va riproporzionato solo per i lavoratori a tempo parziale (in ragione della percentuale di riduzione di orario) e per gli apprendisti (in ragione della percentuale di riduzione della retribuzione applicata mese per mese).

LE ISTRUZIONI INPS PER LE ASSUNZIONI AGEVOLATE DI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

Con circ. 75/2024 l'INPS ha illustrato la disciplina dell'esonero per le assunzioni di beneficiari di Reddito di cittadinanza, fornendo le relative istruzioni operative.

Con la circ. 28.6.2024 n. 75, l'INPS ha illustrato la disciplina dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 294 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza e ha fornito indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

Profili generali dell'agevolazione

Ai sensi della norma contenuta nella legge di bilancio 2023, l'agevolazione contributiva in parola è finalizzata a promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli artt. 1 - 13 del DL 4/2019.

Sono destinatari della misura i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023.

Come chiarito nella circ. INPS 75/2024, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Datori di lavoro interessati

L'esonero in oggetto è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Il riferimento ai “datori di lavoro” in generale fa sì che lo sgravio sia riconosciuto anche a coloro che non assumono la natura di impresa (professionisti, associazioni, proprietari di fabbricati, ecc.; circ. INPS 104/2019, § 3).

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo in esame spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso di tutto l’anno 2023, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, siano beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli artt. 1 - 13 del DL 4/2019.

Inoltre, considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’agevolazione contributiva in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’incentivo spetta anche in caso di *part time* e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Non rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’incentivo in parola:

- i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale;
- i rapporti di lavoro intermittente;
- le prestazioni di lavoro occasionale;
- i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria;
- i rapporti di lavoro domestico.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (8.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Con l’occasione, si precisa che il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’art. 3 co. 15 della L. 297/82, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote

contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile.

Componenti contributive non soggette ad esonero

Nella circolare in commento si precisa che nella determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente esonerabile.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "*Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile*";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fondo di integrazione salariale di cui agli artt. 26, 27 e 29 del DLgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo di cui all'art. 40 del medesimo DLgs. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

L'incentivo è subordinato al possesso della regolarità contributiva (DURC) e al rispetto del quadro generale per la concessione degli sgravi contributivi (art. 31 del DLgs. 15.9.2015 n. 150). Riguardo alla compatibilità dell'incentivo con le norme UE in materia di aiuti di stato, l'agevolazione spetta a condizione che il datore di lavoro realizzi con l'assunzione del percettore di RdC un incremento occupazionale netto. Tuttavia, rispetto alla regola generale che prevede che il calcolo dell'incremento debba essere fatto valutando la forza in termini di ULA che tengono conto anche dei lavoratori a tempo determinato, in questo specifico caso, l'incremento deve essere valutato esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta quindi di un'eccezione alla regola generale che richiede al datore di lavoro di gestire un sistema di calcolo diverso da quello previsto dall'art. 31 co. 1 lett. f)

del DLgs. 150/2015 e dalle norme UE. In questo caso, non si dovrà tenere conto dei lavoratori a termine ma si dovrà utilizzare un apposito criterio di calcolo che tiene conto solo dei lavoratori a tempo indeterminato.

Il beneficio non spetta per i mesi per i quali l'incremento non è realizzato e riprende a spettare per i mesi per i quali l'incremento occupazionale si ripristina a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, gli incentivi sono fruiti nel rispetto del Regolamento sugli aiuti di importanza minore "de minimis". Infine, l'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili (L. 12.3.99 n. 68), fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla L. 68/99.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero in trattazione, considerata la sua entità (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000,00 euro annui), deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale oggetto di sgravio, lo stesso può ritenersi cumulabile con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e più specificamente alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

Come espressamente previsto dall'art. 1 co. 296 della L. 197/2022, l'esonero in oggetto è alternativo all'esonero previsto sempre in materia di Rdc ai sensi dell'abrogato art. 8 del DL 4/2019.

In ragione di tale rapporto di alternatività disposto dal legislatore, pertanto, le due agevolazioni non risultano tra loro cumulabili.

L'esonero in oggetto è invece cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore quale, ad esempio, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, dall'art. 1 co. 281 della medesima legge di bilancio 2023.

Modalità di esposizione nei flussi Uniemens

Con al circ. 75/2024, l'INPS ha altresì fornito le istruzioni operative per l'esposizione nei flussi UniEmens dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nelle sezioni "PosContributiva", "ListaPosPA" e "ListaPosAgri".

"PosContributiva"	I datori di lavoro interessati devono esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" e l'elemento "Contributo" della sezione "DenunciaIndividuale".
--------------------------	--

	<p>In particolare, nell'elemento "Contributo" deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento.</p> <p>Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono essere valorizzati all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib", i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'elemento "CodiceCausale" deve essere inserito il nuovo valore "ERCI", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"; • nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. <p>Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice oltre all'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore "IdentMotivoUtilizzoCausale" contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS FIS" o "CF_PERS GIU".</p>
<p>"ListaPosPA"</p> <p><i>segue</i></p>	<p>I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica devono a sezione "ListaPosPA" dell'UniEmens, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento "Imponibile" pensionistico con la retribuzione lorda imponibile e l'elemento "Contributo" con la contribuzione piena calcolata su detto imponibile.</p> <p>Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento "RecuperoSgravi" di "GestPensionistica", secondo le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'elemento "AnnoRif" deve essere inserito l'anno oggetto dell'esonero; • nell'elemento "MeseRif" deve essere inserito il mese oggetto dell'esonero; • nell'elemento "CodiceRecupero" deve essere inserito il valore "61"; • nell'elemento "Importo" deve essere indicata la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro oggetto dello sgravio nei limiti, comunque, previsti per il mese o frazione di mese.
<p>"ListaPosAgri"</p>	<p>I datori di lavoro agricoli devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in "DenunciaAgriIndividuale", nell'elemento "DatiAgriRetribuzione", oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in "Tipo Retribuzione"/"CodiceRetribuzione" il codice "Y"; • in "AgevolazioneAgr"/"CodAggio" il codice Agevolazione "CL". <p>Per dichiarare l'importo dell'esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in "Tipo Retribuzione"/"CodiceRetribuzione" con il codice "Y"; • in "AgevolazioneAgr"/"CodAggio" il codice agevolazione "CK", che assume il significato di "Recupero arretrati CodAggio "CL" Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"; • in "Retribuzione" l'importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione "CK" deve essere utilizzato, per conguagliare l'importo dell'esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30.11.2024).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom